



Comune di Livorno

**DISCIPLINARE PER L'USO DEGLI SPAZI
DEL MERCATO CENTRALE**

INDICE

Premessa

TITOLO I UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI DEL MERCATO CENTRALE DA PARTE DEI CONCESSIONARI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Esposizioni
- Art. 3 – Aree di somministrazione
- Art. 4 – Attività promozionali
- Art. 5 – Regole di comportamento
- Art. 6 – Cura dell'immagine
- Art. 7 – Collaborazione in occasione di eventi ed iniziative
- Art. 8 – Ferie

TITOLO II ACCESSO E UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MERCATO CENTRALE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

- Art. 9 – Oggetto e finalità
- Art. 10 – Richiesta di accesso per fruizione di spazi
- Art. 11 – Richiesta di utilizzo temporaneo di locali a titolo gratuito
- Art. 12 – Richiesta di utilizzo temporaneo di locali e spazi per attività promozionali
- Art. 13 – Obblighi a carico degli organizzatori
- Art. 14 – Responsabilità

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 15 – Orario del Mercato
- Art. 16 – Servizio di vigilanza e custodia
- Art. 17 – Servizi comuni
- Art. 18 – Comunicazioni
- Art. 19 – Accesso al sottosuolo
- Art. 20 – Operazioni di carico e scarico
- Art. 21 – Criteri per la determinazione del canone di concessione d'uso temporaneo
- Art. 22 – Sanzioni

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 23 – Norme transitorie
- Art. 24 – Disposizioni finali
- Art. 25 – Entrata in vigore

Premessa

Per i fini espressi dagli artt. 3 e 7 del Regolamento del Mercato Centrale, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 226 del 14/12/2022, il presente Disciplinare norma l'utilizzo degli spazi interni del Mercato Centrale per quanto non già previsto dal Regolamento succitato, e si articola nelle seguenti sezioni:

Titolo I – Utilizzo degli spazi comuni del Mercato Centrale da parte dei concessionari

Titolo II – Accesso e utilizzo degli spazi del Mercato Centrale da parte di soggetti esterni

Titolo III – Disposizioni comuni

Titolo IV – Disposizioni finali e entrata in vigore.

Le norme del presente atto impegnano ed obbligano i concessionari ed i soggetti esterni, nonché i loro collaboratori e dipendenti.

I concessionari e i soggetti esterni sono tenuti a condividere il presente Disciplinare con tutti i loro collaboratori e dipendenti.

TITOLO I - UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI DEL MERCATO CENTRALE DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Articolo 1

Oggetto

Il Titolo I del presente Disciplinare ha come oggetto sia le modalità di utilizzo di locali e spazi comuni del Mercato Centrale non inclusi nelle concessioni, sia le regole di condotta e di organizzazione da parte dei concessionari, nel rispetto delle finalità del Regolamento del Mercato Centrale e della *mission* del Comune di Livorno.

Articolo 2

Esposizioni

Come previsto dall'art. 16 lett h) del Regolamento del Mercato Centrale, l'esposizione della merce fuori dai locali in concessione è vietata, salvo i casi disciplinati dal presente articolo.

L'esposizione della merce è consentita ai concessionari dei negozi, all'esterno degli stessi, per una sporgenza massima di 70 cm dalle colonne adiacenti al negozio in concessione e per l'ampiezza corrispondente alla proiezione del negozio medesimo sul corridoio antistante.

A tal fine devono essere utilizzate esclusivamente attrezzature rimovibili atte allo scopo, che non gravino in alcuna maniera sulla struttura del Mercato, le quali dovranno essere rimosse al termine dell'orario di apertura al pubblico.

In ogni caso deve essere sempre assicurata, lungo i corridoi, una fascia priva di ingombri di almeno 1,80 metri lineari per le eventuali emergenze e per mantenere libere le vie di esodo.

I concessionari sono tenuti a rispettare le vigenti normative in materia igienico-sanitaria prestando particolare attenzione all'esposizione di sostanze alimentari sfuse non deperibili, per le quali dovranno adottare idonei sistemi di protezione; in nessun caso sarà consentita l'esposizione fuori dai locali di sostanze alimentari deperibili, per le quali deve essere garantita la conservazione alle temperature previste dalla legislazione vigente.

Le richieste di autorizzazione all'esposizione dovranno essere trasmesse alla Direzione del Mercato, corredate dalla descrizione dell'allestimento. I concessionari potranno esporre la merce previa

autorizzazione rilasciata con apposito atto dalla Direzione, che valuterà le proposte in modo da tutelare sicurezza, igiene e decoro.

L'esposizione della merce fuori dai banchi non è consentita.

Articolo 3

Aree di somministrazione

L'Amministrazione Comunale destina appositi spazi ad attività di somministrazione non assistita, per il consumo sul posto di generi alimentari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La somministrazione assistita al pubblico di alimenti e bevande è consentita esclusivamente agli esercizi di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, all'interno dei locali in concessione. Gli stessi possono altresì effettuare la somministrazione assistita negli spazi definiti dall'Amministrazione Comunale, che ne autorizza l'utilizzo, previa corresponsione del canone di concessione d'uso temporaneo di cui all'Art. 21 del presente Disciplinare.

Le attività di ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande ed affini, che prevedono l'uso di fiamme vive, sono consentite previa acquisizione da parte del concessionario di apposito nulla-osta vincolante dei Vigili del Fuoco da rimettere in copia alla Direzione del Mercato prima dell'avvio dell'attività.

Articolo 4

Attività promozionali

L'Amministrazione Comunale favorisce iniziative di carattere promozionale dei singoli concessionari o del Consorzio/Associazione/Cooperativa per lo svolgimento delle quali possono essere utilizzati banchi/negozi temporaneamente liberi, o altri spazi idonei allo scopo.

Per l'assegnazione dei locali/spazi l'Amministrazione Comunale procede mediante pubblicazione di apposito avviso riservato ai concessionari del Mercato, contenente le norme, i requisiti di partecipazione, i locali/spazi da assegnare ed il tipo di attività che vi si possono svolgere.

L'istanza di partecipazione al suddetto avviso, corredata da una proposta progettuale, può essere presentata dai titolari di concessione per promuovere la propria attività.

Nei locali/spazi utilizzati per le attività promozionali non è consentita la vendita al pubblico.

In nessun caso è consentito l'utilizzo di attrezzature e/o materiali pubblicitari o di promozione installati ad uso permanente.

Per l'utilizzo dei suddetti locali/spazi verrà rilasciata una concessione d'uso temporaneo a titolo oneroso, nella quale sono specificate le modalità di utilizzo, le prescrizioni e quanto a carico degli utilizzatori, previa corresponsione del relativo canone di cui all'art. 21 del presente Disciplinare, di durata non superiore a 30 giorni consecutivi secondo la seguente articolazione:

- singole giornate, anche non consecutive purché nell'arco di 30 giorni consecutivi, con date stabilite;
- 30 giorni consecutivi.

I concessionari sono tenuti:

- a rispettare quanto riportato agli artt. 5 e 6 del presente Disciplinare;
- ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità che dovesse derivare da un utilizzo improprio dei

locali e dagli eventuali danni arrecati a cose e persone;

- a rispettare il Regolamento comunale in materia di esposizioni pubblicitarie.

Il canone di concessione degli spazi utilizzati per le attività promozionali, è comprensivo degli oneri economici dovuti per le esposizioni pubblicitarie di cui al Regolamento comunale in materia.

Articolo 5

Regole di comportamento

Con riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento del Mercato Centrale agli artt. 16 e 17, i concessionari sono tenuti ad adottare idonei comportamenti volti ad assicurare il decoro e mantenere l'ordine della struttura mercatale nonché garantire l'incolumità di cose e persone, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- non ingombrare le aree comuni quali corridoi, scale, montacarichi, pianerottoli, disimpegni, servizi igienici, aree di accesso, scalandroni, sottosuolo, ecc., con materiali di ogni genere, fonte di pericolo per l'incolumità dei visitatori e degli stessi utilizzatori;
- utilizzare idonei carrelli, corredati di vasche al fine di evitare perdite di liquidi o materiali durante il trasporto di merci/prodotti al di fuori dei propri banchi/negozi, e preservare la sicurezza e la pulizia delle aree comuni (corridoi, montacarichi, aree di accesso, scalandroni, sottosuolo o altre aree di passaggio);
- adottare soluzioni idonee per preservare il corretto funzionamento degli scarichi, tra cui l'utilizzo obbligatorio -con divieto di relativa rimozione- di filtri correttamente posizionati sia sotto i lavelli che alle griglie poste sul pavimento dei banchi/negozi, che devono essere mantenuti costantemente puliti. E' fatto divieto di manomettere o utilizzare in modo improprio gli accessi agli scarichi delle postazioni, ostruendo così il regolare deflusso di liquidi o facilitando l'intasamento degli stessi scarichi con residui organici. Altresì, è fatto divieto di rimuovere i filtri sotto i lavelli e al piano terra sotto la postazione;
- conferire adeguatamente i rifiuti. In particolare, negli orari di chiusura del Mercato non potranno essere lasciate sui banchi e nelle loro adiacenze merci deteriorabili, salvo che adeguatamente protette, poiché ricettacolo di insetti ed altri animali.

Gli operatori devono avere un comportamento costantemente improntato alla massima correttezza commerciale e che non dia luogo a reclami da parte degli utenti del Mercato o a possibili controversie. Devono altresì fornire la massima collaborazione allo scopo di contribuire sinergicamente al buon funzionamento del Mercato.

Articolo 6

Cura dell'immagine

Richiamando quanto disciplinato dal Regolamento del Mercato Centrale all'art. 16 lett. p), i concessionari mettono in atto azioni di miglioramento dell'appeal dei locali in concessione, per rendere maggiormente attrattiva l'immagine del Mercato e valorizzare le peculiarità e la tipicità della propria attività:

- banchi/negozi: gli esercenti avranno cura di utilizzare materiali e supporti decorosi, ordinati e puliti. La comunicazione dei prezzi e dei servizi deve essere chiara ed aggiornata.
- vetrine: è richiesta attenzione ai dettagli e pulizia accurata della vetrina, oltre che una particolare cura delle esposizioni;
- copertura di banchi/negozi in orario di chiusura dell'attività: gli esercenti avranno cura di

utilizzare materiali decorosi e puliti per la copertura dei piani, delle vetrine e delle porte.

Allestimenti, addobbi e simili, nelle parti comuni del Mercato, possono essere autorizzati dalla Direzione a seguito di proposta del Consorzio/Associazione/Cooperativa.

Articolo 7

Collaborazione in occasione di eventi ed iniziative

Con riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento del Mercato Centrale all'art. 16 lett. f), i concessionari si impegnano a collaborare con il Comune ed il Consorzio/Associazione/Cooperativa per la migliore riuscita delle iniziative e degli eventi che si svolgeranno nel Mercato Centrale, qualora sia previsto il loro coinvolgimento.

Inoltre garantiscono l'apertura e la partecipazione delle loro attività commerciali, se richiesto dall'Amministrazione.

Articolo 8

Ferie

Al fine di dare attuazione a quanto disciplinato dal Regolamento del Mercato Centrale all'art. 16 lett. v), la chiusura dell'esercizio commerciale per ferie, nel limite dei trenta giorni lavorativi annuali, deve essere richiesta alla Direzione del Mercato con preavviso di almeno 7 giorni dalla data prevista dall'esercente per l'inizio delle ferie stesse.

TITOLO II – ACCESSO E UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL MERCATO CENTRALE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Articolo 9

Oggetto e finalità

Il Titolo II del presente Disciplinare norma le modalità di accesso e di utilizzo degli spazi del Mercato Centrale da parte di soggetti esterni che desiderano visitare la struttura o fruirne, per iniziative finalizzate alla valorizzazione del Mercato o attività di promozione o riqualificazione in ambito turistico, artistico-culturale, sociale, enogastronomico, commerciale -purché non in concorrenza con le attività commerciali svolte nel Mercato- e di servizio dell'area Buontalenti e del centro cittadino.

I soggetti che possono accedere alla struttura del Mercato Centrale e/o utilizzare locali e spazi sono, a titolo esemplificativo, guide turistiche, associazioni, scuole, battellieri, organizzatori di eventi, produzioni locali, nazionali e internazionali che operano in ambito televisivo, cinematografico e fotografico e scelgono il Mercato come location per le loro riprese.

L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare eventuali richieste di accesso ed utilizzo dei locali e spazi interni al Mercato da parte di soggetti esterni per scopi e tipologie diversi dai suddetti, purché coerenti con le finalità espresse nel Regolamento del Mercato Centrale ed i valori e la *mission* del Comune di Livorno.

La fruizione del Mercato Centrale è a titolo gratuito per attività senza scopo di lucro o di particolare interesse pubblico che operino per la valorizzazione dell'identità sociale, culturale e turistica della città, valutate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 10

Richiesta di accesso per fruizione di spazi

L'accesso al piano commerciale del Mercato Centrale in orario di apertura al pubblico è libero.

L'Amministrazione comunale valuta richieste di accesso al piano commerciale del Mercato Centrale, in orario di apertura al pubblico, da parte di associazioni/enti no profit per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione che, previo apposito atto, rilasciato dalla Direzione, potranno svolgersi in tempi e spazi definiti.

L'Amministrazione comunale valuta, altresì, richieste di accesso al piano commerciale del Mercato Centrale in orari diversi dall'orario di apertura al pubblico, nonché al piano ipogeo -con eventuale approdo- negli orari di apertura della struttura, per lo svolgimento di attività organizzate quale, a titolo esemplificativo, accompagnamento di gruppi.

Le suddette richieste devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo reperibile sulla homepage del Comune di Livorno alla voce "Modulistica al cittadino" sezione "Mercato Centrale", secondo le modalità indicate nella Scheda informativa che riporta anche l'eventuale documentazione da presentare.

Articolo 11

Richiesta di utilizzo temporaneo di locali a titolo gratuito

Con riferimento a quanto specificato all'art. 10 del Regolamento del Mercato Centrale, l'Amministrazione Comunale può concedere a titolo gratuito l'utilizzo temporaneo di banchi/negozi liberi, previa apposita istanza, per lo svolgimento di attività di interesse dell'Amministrazione Comunale.

Per l'assegnazione dei locali l'Amministrazione Comunale procede mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Rete civica, contenente le norme, i requisiti di partecipazione, i locali da assegnare ed il tipo di attività che vi si possono svolgere.

L'istanza di partecipazione all'avviso pubblico, corredata da una proposta progettuale, può essere presentata da associazioni che scelgono il Mercato per attività senza scopo di lucro, coerenti con la *mission* del Comune di Livorno, volte alla valorizzazione e promozione artistico-culturale, turistica e sociale del territorio.

Per l'utilizzo dei suddetti locali verrà rilasciata una concessione d'uso temporaneo a titolo gratuito di durata non superiore a 6 mesi consecutivi, nella quale sono specificate le modalità di utilizzo, le prescrizioni e quanto a carico degli utilizzatori.

I concessionari sono tenuti:

- a rispettare quanto riportato agli artt. 5 e 6 del presente Disciplinare;
- ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità che dovesse derivare da un utilizzo improprio dei locali e dagli eventuali danni arrecati a cose e persone.

Articolo 12

Richiesta di utilizzo temporaneo di locali e spazi per attività promozionali

Con riferimento a quanto specificato all'art. 10 del Regolamento del Mercato Centrale, l'Amministrazione Comunale può concedere a titolo oneroso l'utilizzo temporaneo di banchi/negozi o altri locali/spazi liberi, previa apposita istanza, per lo svolgimento di attività di interesse dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale valuta iniziative di carattere promozionale proposte da soggetti esterni per attività non concorrenti con quelle presenti all'interno del Mercato e coerenti con le finalità richiamate nel Regolamento del Mercato Centrale e con la mission del Comune di Livorno.

Per l'assegnazione dei locali l'Amministrazione Comunale procede mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Rete civica, contenente le norme, i requisiti di partecipazione, i locali/spazi da assegnare ed il tipo di attività che vi si possono svolgere.

L'istanza di partecipazione all'avviso pubblico, corredata da una proposta progettuale, può essere presentata da imprese che scelgono il Mercato per promuovere la propria attività.

Nei locali/spazi utilizzati per le attività promozionali non è consentita la vendita al pubblico.

In nessun caso è consentito l'utilizzo di attrezzature e/o materiali pubblicitari o di promozione installati ad uso permanente.

Per l'utilizzo dei suddetti locali/spazi verrà rilasciata una concessione d'uso temporaneo a titolo oneroso, nella quale sono specificate le modalità di utilizzo, le prescrizioni e quanto a carico degli utilizzatori, previa corresponsione del relativo canone di cui all'art. 21 del presente Disciplinare, di durata non superiore a 30 giorni consecutivi secondo la seguente articolazione:

- singole giornate, anche non consecutive purché nell'arco di 30 giorni consecutivi, con date stabilite;
- 30 giorni consecutivi.

I concessionari sono tenuti:

- a rispettare quanto riportato agli artt. 5 e 6 del presente Disciplinare;
- ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità che dovesse derivare da un utilizzo improprio dei locali e dagli eventuali danni arrecati a cose e persone;
- a rispettare il Regolamento comunale in materia di esposizioni pubblicitarie.

Il canone di concessione degli spazi utilizzati per le attività promozionali, è comprensivo degli oneri economici dovuti per le esposizioni pubblicitarie di cui al Regolamento comunale in materia.

Articolo 13

Obblighi a carico degli organizzatori

Con riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento del Mercato Centrale all'art. 17, per lo svolgimento delle attività condivise con la Direzione del Mercato gli organizzatori ed il personale da loro individuato sono tenuti ad adottare comportamenti volti ad assicurare il decoro e mantenere l'ordine della struttura mercatale, garantire l'incolumità di cose e persone, evitare reclami da parte degli utenti del Mercato e possibili controversie, contribuire sinergicamente al buon funzionamento del Mercato.

In particolare, con la presentazione della richiesta alla Direzione del Mercato, si impegnano:

- a rispettare quanto previsto dal Regolamento del Mercato Centrale e dal presente Disciplinare;
- a rispettare il Piano della Sicurezza del Mercato Centrale ed assumerne i relativi oneri, se necessari, in riferimento alla tipologia di attività;
- a svolgere le attività nell'orario concordato con la Direzione;
- a rispettare tutte le prescrizioni per l'esercizio delle attività presso la struttura del Mercato Centrale previste dalla normativa vigente, nonché quelle eventualmente indicate dalla

Direzione;

- a rispettare la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
- a porre in essere tutte le misure a garanzia della salute e sicurezza di persone e cose, relazionandosi con la Direzione;
- ad assicurare il corretto utilizzo dei locali/spazi e riconsegnarli liberi, puliti e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento per l'uso;
- al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di Trattamento dei Dati Personali previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003;
- a rispettare quanto previsto dal “Regolamento per la riproduzione dei beni culturali del Comune di Livorno”, dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale” e dai Regolamenti specifici riguardanti le attività svolte.

Articolo 14

Responsabilità

L'organizzazione e la gestione dell'attività svolta durante la visita/accesso nella struttura mercatale o utilizzo di locali e spazi è a totale carico degli organizzatori, cui compete la presentazione di tutte le eventuali domande per le autorizzazioni necessarie; gli stessi restano legalmente responsabili per l'organizzazione dell'iniziativa e di essa rispondono in via esclusiva in ogni sede civile, penale ed amministrativa.

TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15

Orario del Mercato

Il Mercato è aperto al pubblico nell'intero arco dei dodici mesi, senza chiusura annuale per ferie negli orari definiti dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale definisce altresì gli orari di apertura della struttura diversi da quelli al pubblico, consentendo l'accesso alla struttura ai concessionari nonché a personale autorizzato a svolgere attività finalizzate al corretto funzionamento del Mercato (attività di vigilanza, pulizie, manutenzioni, ecc.) o alla fruizione da parte di altri soggetti per le finalità espresse dal presente Disciplinare e dal Regolamento del Mercato Centrale.

L'Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea del Mercato, o di parte di esso, sia per cause di forza maggiore o per motivi di ordine pubblico, sia per l'effettuazione di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, secondo le modalità e i tempi necessari.

Articolo 16

Servizio di vigilanza e custodia

Il Mercato Centrale è presidiato in maniera continuativa da apposito personale incaricato di vigilare e custodire la struttura; di svolgere le operazioni richieste dalla Direzione del Mercato, nei giorni e orari con essa condivisi; di interfacciarsi con la Direzione in merito allo svolgimento delle attività del Mercato ed al rispetto della normativa vigente e delle disposizioni impartite

dall'Amministrazione.

Articolo 17

Servizi comuni

Al fine di una migliore fruizione da parte del pubblico, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti gli utenti un complesso di servizi, forniti secondo un elevato standard qualitativo, quali, a puro titolo esemplificativo: la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, spazi, locali e impianti comuni; la custodia, vigilanza e sicurezza del Mercato, nel suo complesso ed in ogni sua parte; l'illuminazione; la pulizia; il trasporto e smaltimento dei rifiuti; la gestione amministrativa; la cura e la manutenzione delle aree di accesso al Mercato.

E' facoltà degli operatori, loro collaboratori e dipendenti, usare i beni e gli impianti comuni, secondo la specifica destinazione, senza pregiudicare le pari facoltà di qualsiasi altro utente del Mercato. L'utilizzazione dei beni e impianti comuni da parte degli operatori, ovvero dei loro collaboratori e dipendenti, potrà subire limitazioni o interruzioni al fine di effettuare le manutenzioni, riparazioni o miglioramenti che si renderanno necessari, il tutto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, senza che gli operatori possano pretendere indennizzo alcuno. La Direzione comunicherà dette limitazioni o interruzioni a mezzo lettera circolare.

Gli operatori saranno responsabili di qualunque danneggiamento causato ai beni e impianti da loro o da soggetti terzi dei quali siano responsabili ai sensi di legge.

Articolo 18

Comunicazioni

Le comunicazioni riguardanti i concessionari, il Consorzio/Associazione/Cooperativa e altri soggetti interessati sono diffuse tramite circolare dalla Direzione del Mercato ai rispettivi indirizzi PEC, con preavviso di almeno 7 giorni fatta eccezione per le questioni urgenti.

Le comunicazioni effettuate via PEC si considerano effettivamente conosciute dagli operatori i quali sono tenuti ad informare la Direzione per ogni variazione dei propri recapiti.

Articolo 19

Accesso al sottosuolo

Come previsto dall'art. 17 del Regolamento del Mercato Centrale, è vietato agli operatori e a chiunque frequenti il Mercato e le sue pertinenze accedere al piano seminterrato se non autorizzati dalla Direzione.

L'accesso al sottosuolo è consentito soltanto ed esclusivamente:

- agli esercenti titolari della concessione di cantine e celle ubicate nel seminterrato del Mercato per attività connesse al proprio esercizio commerciale. È severamente vietato ai concessionari consentire l'accesso al sottosuolo del Mercato a persone non autorizzate preventivamente dalla Direzione;
- ai veicoli destinati al trasporto e rifornimento delle merci, muniti di preventiva autorizzazione rilasciata dalla Direzione, per operazioni di carico/scarico merci inerenti le attività esercitate nel Mercato e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette operazioni;

- al personale del Comune di Livorno e di ditte appaltatrici autorizzate dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività inerenti il corretto funzionamento della struttura mercatale ed ai rispettivi veicoli di servizio;
- a soggetti esterni autorizzati dalla Direzione per attività finalizzate alla valorizzazione del Mercato Centrale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guide turistiche, scolaresche, associazioni, produzioni televisive, ecc.), ed eventualmente, previa valutazione ed autorizzazione della Direzione, ai rispettivi veicoli di servizio;
- ai mezzi di soccorso.

È assolutamente vietata la circolazione e la sosta negli spazi del sottosuolo di qualsiasi mezzo elettrico o comunque motorizzato, se non autorizzata preventivamente dalla Direzione.

In ogni caso, è vietato occupare gli spazi del sottosuolo in maniera stabile e permanente. E' vietata altresì la sosta, anche temporanea, negli spazi destinati alla manovra.

Per motivi di sicurezza e per garantire l'incolumità di persone e cose, il sottosuolo non deve essere usato come posteggio di alcun mezzo né può essere utilizzato per finalità e con modalità diverse da quelle sopra esposte.

La Direzione si farà carico -direttamente o tramite personale di sorveglianza appositamente incaricato- di controllare gli accessi, le fermate e le soste nel sottosuolo, il corretto utilizzo del montacarichi e dei locali in concessione posti nel piano ipogeo, e, nel caso di infrazioni accertate, di richiedere l'intervento dell'autorità preposta all'applicazione di sanzioni, come previsto dalla normativa vigente, nonché di applicare per quanto di competenza specifiche penalità previste dal presente atto.

Articolo 20

Operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate nel rispetto delle altrui esigenze e delle attività del Mercato. Se le suddette operazioni prevedono l'uso di carrelli di dimensioni ingombranti, pallet o simili, non possono essere effettuate al piano commerciale durante l'orario di apertura al pubblico.

I concessionari sono responsabili di qualsiasi danno arrecato nell'espletamento dell'attività di carico e scarico delle merci anche se provocato dai loro vettori o incaricati.

Le superfici di scarico, inoltre, dovranno essere completamente pulite dagli operatori il più rapidamente possibile, con la rimozione di eventuali rifiuti o scarti.

Per le operazioni di carico/scarico merci i concessionari possono avvalersi del montacarichi, accedendovi dal piano seminterrato o dal piano commerciale, avendo cura di utilizzarlo con la massima attenzione ed assicurandosi che sia mantenuto funzionale, decoroso e pulito.

La Direzione potrà autorizzare l'utilizzo del montacarichi anche da parte di altri soggetti valutandone la necessità e su richiesta degli interessati.

Nessun operatore, sia direttamente sia a mezzo di incaricati, potrà immettere o diffondere nelle parti comuni sostanze inquinanti e/o maleodoranti o introdurre nel Mercato materie pericolose, nocive, infiammabili, e comunque vietate dalla legge o che richiedano particolari precauzioni o escluse dalle polizze assicurative contro i rischi d'incendio stipulate dagli operatori a copertura del Mercato.

In caso di violazione delle predette disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di intervenire sostituendosi agli operatori per adottare le opportune iniziative al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle attività del Mercato ed alla sicurezza di cose e persone. Le spese derivanti da tali interventi saranno addebitate integralmente all'operatore responsabile della

violazione.

Gli operatori sono tenuti a far conoscere e rispettare, le suddette norme, a tutti i loro fornitori e agli addetti alle consegne.

Articolo 21

Criteri per la determinazione del canone di concessione d'uso temporaneo

Come previsto dall'art. 14 del Regolamento del Mercato Centrale, per le concessioni temporanee dei locali a carattere oneroso è prevista la corresponsione di un canone secondo gli importi e le modalità riportati nel Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale.

Il canone di concessione d'uso temporaneo per l'utilizzo di locali e spazi interni al Mercato Centrale, al pari di eventuali esenzioni, riduzioni e rivalutazione ISTAT, è determinato dall'Amministrazione comunale, con apposito atto della Giunta comunale, sentiti i competenti Uffici.

Per la determinazione del canone potranno essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, i seguenti elementi:

- a) superficie oggetto di utilizzo, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- b) durata dell'utilizzo espressa in giornate;
- c) tipologia di locale/spazio;
- d) area del Mercato in cui è collocato il locale/spazio.

Nel caso di utilizzo di spazi, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante.

Articolo 22

Sanzioni

Chiunque eserciti una attività all'interno del Mercato violando le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di commercio (Codice del Commercio), nonché di quanto altro previsto dalla normativa vigente in quanto applicabile, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla medesima normativa.

Salvo diversa disposizione di legge, il mancato rispetto di quanto disposto dal presente Disciplinare comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria così come indicata all'art. 7 bis della Legge 267/2000, nelle modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Inoltre, come previsto dall'art. 16 del Regolamento del Mercato Centrale, l'Amministrazione Comunale può applicare specifiche penali secondo i criteri e gli importi stabiliti all'interno del Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale e della Convenzione, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente Disciplinare, può essere disposta la sospensione dell'attività svolta all'interno del Mercato per un periodo non superiore a venti giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Il concessionario è personalmente responsabile per le violazioni poste in essere dai suoi collaboratori, dipendenti o incaricati.

Durante il periodo di sospensione dell'attività svolta nei locali in concessione resta dovuto il pagamento dei canoni concessori nonché il rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Mercato Centrale e dal presente Disciplinare a carico del concessionario.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Norme transitorie

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del presente Disciplinare, nelle more della riorganizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale degli spazi del Mercato Centrale da destinare alla somministrazione, le attività di somministrazione assistita possono essere effettuate negli spazi comuni del piano commerciale, utilizzando anche attrezzatura propria (tavoli e sedute) preventivamente autorizzata dalla Direzione, con esenzione dal pagamento del canone di concessione d'uso temporaneo.

Articolo 24

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le concessioni, incluse quelle in essere alla data della sua entrata in vigore.

Il Comune di Livorno, ove sussistano gravi e giustificati motivi, si riserva la facoltà di tutelare la propria immagine ed i propri diritti ed interessi. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di carattere civile, che dovesse sorgere in merito al presente Disciplinare, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le controversie afferenti profili pubblicitari, sarà esclusivamente competente il T.A.R. della Toscana.

Il Comune di Livorno si impegna a trattare i dati personali contenuti nelle richieste di cui al presente atto secondo le disposizioni normative vigenti in materia di tutela della riservatezza.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Disciplinare si fa rinvio alla normativa vigente, allo Statuto comunale, al Regolamento del Mercato Centrale, al Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno ed agli altri Regolamenti dell'Ente in quanto compatibili.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente Disciplinare entrerà in vigore quindici (15) giorni dopo l'avvenuta pubblicazione dell'atto, disposta secondo la normativa vigente del Comune di Livorno.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 32514ad3eb3130878f4a9f1b3756421f3312ea72120b7259938147ef54576106

Firme digitali presenti nel documento originale

MICHELA CADAU

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.681/2023

Data: 13/10/2023

Oggetto: DISCIPLINARE PER L'USO DEGLI SPAZI DEL MERCATO CENTRALE – APPROVAZIONE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=83655795e2b0c5ba_p7m&auth=1

ID: 83655795e2b0c5ba